

Codice A1607C

D.D. 23 febbraio 2022, n. 51

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. COSTANZANA (VC) - Intervento: Variante in corso d'opera a progetto autorizzato con D.D. n. 649 del 17/11/2020: "Parziale demolizione di immobile esistente e realizzazione di 2 nuovi silos e di locali ad uso deposito a supporto di attività agricola" - Cascina Briccio n° 3 - Fg. IX map116 sub 6, Fg. IX map. 117 subb. 250, 251. Autorizzazione...



ATTO DD 51/A1607C/2022

DEL 23/02/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. COSTANZANA (VC) – Intervento: Variante in corso d’opera a progetto autorizzato con D.D. n. 649 del 17/11/2020: “Parziale demolizione di immobile esistente e realizzazione di 2 nuovi silos e di locali ad uso deposito a supporto di attività agricola” – Cascina Briccio n° 3 – Fg. IX map116 sub 6, Fg. IX map. 117 subb. 250, 251. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta dall' *omissis*, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Territorio e Paesaggio ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1);

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal

Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/1289/2021A/A1600A

Rif. n. 136943/A1610B del 26/11/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Costanzana (VC)
Intervento: Variante in corso d'opera a progetto autorizzato con D.D. n. 649
del 17/11/2020: "Parziale demolizione di immobile esistente e realizzazione di
2 nuovi silos e di locali ad uso deposito a supporto di attività agricola" –
Cascina Briccio n° 3 – Fg. IX map116 sub 6, Fg. IX map. 117 subb. 250, 251
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza inviata dall'Unione Coser Bassa Vercellese con nota prot. 3153 del 23/11/2021 e qui pervenuta in data 26/11/2021 nostro prot. 136943, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in variante di cui all'oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

preso atto che gli interventi in variante andranno ad interessare il complesso rurale denominato Cascina Briccio in comune di Costanzana, localizzato in posizione isolata a sud del centro abitato,

considerato che gli interventi in oggetto costituiscono variante in corso d'opera al progetto già autorizzato dal Settore scrivente con Determina n. 649 del 17/11/2021 e prevedono:

- la realizzazione del nuovo deposito all'interno del cortile con diversa superficie in pianta (pari a m 10 x 9) e altezza inferiore (pari a 3.35 m), struttura portante realizzata in tubolari metallici, chiusura perimetrale in lamiera zincata bianco-grigio per le pareti e per la copertura in color ardesia;

- traslazione e riposizionamento dei silos, con innalzamento di 25 cm della platea di appoggio e di 2,80 m circa dell'altezza dei silos stessi;
- ampliamento della tettoia esistente adiacente ai silos con medesima tipologia di struttura metallica prefabbricata e chiusure in lamiera grecata;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Costanzana (VC) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi del c.1, lett. c) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (fascia spondale dei 150 metri del Torrente Marcova),

preso atto che gli interventi in oggetto non interferiscono con le caratteristiche di naturalità delle sponde vegetate del corso d'acqua,

preso atto che il complesso rurale, pur conservando l'antico impianto a corte chiusa e pur mantenendo valore testimoniale all'interno dell'ambito di pianura risicola considerato, è già stato modificato da interventi edilizi impropri per tipologie ed impiego di materiali,

preso atto che il locale deposito, così come previsto in variante, avrà un'altezza al colmo inferiore e verrà sempre posizionato all'interno della corte addossato al muro perimetrale e pertanto non sarà visibile dall'esterno,

tenuto conto che in prossimità dei nuovi silos è stata prevista la piantumazione di pioppi cipressini che consentiranno la mitigazione visiva dei silos stessi, anche nella loro configurazione modificata a seguito delle opere in variante,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si mettano a dimora pioppi cipressini anche lungo la viabilità esterna e di accesso alla cascina, laddove la disponibilità proprietaria e gli utilizzi agricoli lo consentano, al fine di garantire una migliore integrazione visiva e valorizzazione del complesso rurale in continuità con l'ambito fluviale limitrofo, così come già previsto nel provvedimento autorizzativo già rilasciato, D.D. 649 del 17/11/2020;
- in considerazione dell'incremento dell'altezza dei silos, le suddette alberature dovranno avere dimensioni iniziali ed essere in numero tale da rendere fin da subito percepibile un primo effetto di schermatura dei silos, che si completerà con la crescita delle specie piantate;
- si preveda per il nuovo deposito l'impiego di lamiera opaca di tamponamento di colore opaco nei toni del grigio, evitando il bianco;
- si preveda, ad ulteriore mitigazione delle tettoia esterna adiacente ai silos, l'impianto al piede di specie rampicanti (quale ad esempio *Parthenocissus tricuspidata* o varietà similari) che potranno interessare altresì le pareti verticali delle strutture prefabbricate già esistenti e visibili dall'esterno, quale ulteriore elemento di compensazione e mitigazione degli interventi;
- per i silos si evitino finiture superficiali lucide e riflettenti.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Trasmissione istanza</i>	variante_paesaggistica.pdf
2	<i>Istanza</i>	autorizzazione RICHIESTA.pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Relazione Paesaggistica rev.001.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico - inquadramento</i>	TAV_01_0_INQUADRAMENTO GENERALE.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico - verifiche urbanistiche</i>	TAV_01_1_VERIFICHE URBANISTICHE.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico - planimetria stato autorizzato</i>	TAV_02_1_PLANIMETRIA LICENZIATA.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico - planimetria variante</i>	TAV_02_2_PLANIMETRIA IN VARIANTE.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico - planimetria alberature</i>	TAV_02_2a_PALNIMETRIA CON ALBERATURE
9	<i>Elaborato grafico - planimetria comparativa</i>	TAV_02_3_PLANIMETRIA CONFRONTO.pdf.p7m
10	<i>Elaborato grafico - prospetti</i>	TAV_03_1_PROSPETTI AA BB
11	<i>Elaborato grafico - prospetti</i>	TAV_03_1a_PROSPETTI AA BB CON ALBERATURE

12	<i>Elaborato grafico - prospetti</i>	TAV_03_2_PROSPETTI CC DD
13	<i>Documentazione fotografica</i>	TAV_04_0_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*